


# STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

NUOVA SERIE VIII (2024)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI



Milano University Press

**Rileggere un rapporto complesso:  
monasteri padani e potere regio nei secoli IX-XI**

di Tiziana Lazzari

in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. VIII (2024)

Dipartimento di Studi Storici  
dell'Università degli Studi di Milano - Milano University Press

<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>

ISSN 2611-318X

DOI 10.54103/2611-318X/26192



## **Rileggere un rapporto complesso: monasteri padani e potere regio nei secoli IX-XI**

Tiziana Lazzari  
Università degli Studi di Bologna  
[tiziana.lazzari@unibo.it](mailto:tiziana.lazzari@unibo.it)

Il rapporto fra il potere regio e i grandi monasteri padani non è certo un tema nuovo nella storiografia italiana. La prima a occuparsene in contributi dal taglio molto originale per i tempi – uscirono infatti negli anni Sessanta del secolo scorso – fu Gina Fasoli<sup>1</sup>. Partendo sempre da un’analisi delle evidenze documentarie e dalla valorizzazione di fonti scritte fino ad allora spesso ignorate, ella ebbe senz’altro il merito di aprire strade di ricerca significative, con attenzione peculiare alla descrizione dell’ambiente, alle attestazioni relative alla navigazione padana e al ruolo che i monasteri rivestirono nello sfruttamento delle risorse ambientali e nella gestione di larghi tratti della rete fluviale che connetteva monasteri, grandi corti e città attraverso il corso del Po e dei suoi affluenti<sup>2</sup>. Per introdurre il mio contributo ho scelto però due brani tratti da ricerche successive di circa una ventina di anni, entrambe dei pieni anni Ottanta del Novecento, perché mi pare mostrino con efficacia i due diversi approcci che si consolidarono allora in merito al problema che qui ci interessa e le narrazioni complessive loro sottese. Il primo è un lavoro importante, ancora oggi punto di partenza imprescindibile per chi si occupi di navigazione padana prima del Mille e del controllo pubblico che si esercitava su essa, una ricerca che Pierre Racine pubblicò su «Quaderni storici» nel 1986<sup>3</sup>. Racine raccontava la progressiva perdita di controllo del potere regio sui diritti connessi alla navigazione e al commercio, rilevabile già a partire dalla seconda metà del secolo VIII:

---

<sup>1</sup> La prima a occuparsi, fra gli altri cenobi, anche di Pomposa: v. FASOLI, *Incognite della storia*.

<sup>2</sup> FASOLI, *Le abbazie di Nonantola e Pomposa* e FASOLI, *Il dominio territoriale degli arcivescovi*.

<sup>3</sup> RACINE, *Poteri medievali e percorsi fluviali*.

«Si spiega così come Astolfo sia il primo sovrano a concedere all'abate di Nonantola diversi diritti sul fiume; e soprattutto al vescovo di Piacenza il *lectum Padi*. Lo stesso vescovo riceve da Ildeprando il diritto di levare un canone su ogni nave che approda al porto piacentino nel 744. Di pochi anni posteriore, tra il 753 e il 773, è la concessione di diritti regali di pedaggio sul 'porto' e ponte del Po di Piacenza, fatta dal re Desiderio al monastero di San Salvatore di Brescia, di cui era badessa sua figlia Anselberga. I diversi provvedimenti qui sopra menzionati ci fanno dunque assistere alla progressiva spoliazione delle regalie fluviali della Camera regia a favore di privati. Con i re longobardi cominciamo a intravedere la delega dei poteri pubblici a enti o a privati»<sup>4</sup>.

È una sintesi breve ma efficace di una interpretazione a tutt'oggi dominante, basata sull'assunto di una costante debolezza del potere regio nei secoli altomedievali, nel controllo sia del territorio, sia del patrimonio e delle prerogative regie, così costante da non conoscere eccezioni a partire dai re longobardi e, ininterrottamente, fino alle teoriche pretese di recupero dei *regalia* da parte di Federico I alla metà del secolo XII<sup>5</sup>.

Il secondo brano è tratto invece da un lavoro di Vito Fumagalli dedicato ai rapporti fra il monastero di Nonantola, la chiesa di Modena e i Canossa. Presentando l'abbazia nonantolana, Fumagalli sosteneva che:

«la fondazione si inseriva nella politica religiosa dei Longobardi, orientati decisamente nell'istituzione di chiese private (dipendessero o meno dagli stessi re) e di monasteri, soprattutto nelle campagne, dove costituivano realtà antagoniste degli episcopi cittadini e, quindi, delle città»<sup>6</sup>.

Le ricerche di Vito Fumagalli avevano contribuito a fondare una nuova tradizione storiografica relativa alla gestione dei patrimoni monastici e dei diritti connessi, lontana da un approccio istituzionale e più legata invece alla storia delle campagne, dell'economia e della società, una tradizione che vede un perno dialettico centrale nel rapporto fra città e campagna, e che leggeva la fondazione di monasteri e chiese – sempre definite 'private' in questa prospettiva – quale espressione di una politica regia longobarda volta a privilegiare le campagne sulla città e la dimensione privata su quella pubblica. In tale prospettiva vanno inseriti anche gli studi della storiografia italiana sui grandi inventari monastici dei secoli IX e X, a partire dalla loro edizione nel 1979<sup>7</sup>, inventari che sono stati letti e interpretati in una prospettiva prevalentemente gestionale, molto utile per comprendere le forme di produzione e del lavoro contadino, oltre che i rapporti di potere nelle campagne fra potenti e subordinati, ma che, programmaticamente, non venivano inseriti nel sistema istituzionale che li aveva ordinati e disposti, e quindi nella lo-

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 12.

<sup>5</sup> Su questo BORDONE, *L'enigmatico elenco*.

<sup>6</sup> FUMAGALLI, *L'abbazia di Nonantola*, a p. 7.

<sup>7</sup> *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*.

gica organizzativa della politica regia che già da Liutprando, durante il regno dei longobardi, e poi con il capitulare *de villis* di Carlo Magno, voleva che il controllo delle terre fiscali e della loro produzione avvenisse attraverso la regolare compilazione di inventari, ma ci torneremo.

La storiografia dei pieni anni Ottanta ci ha dunque consegnato una rappresentazione prevalente che vede monasteri e chiese agire in rapporto a un regno sempre debole, inefficace e pronto a svendere le proprie funzioni e le proprie prerogative in loro favore da un lato e, dall'altro, enti religiosi ed ecclesiastici attivi invece, ed estremamente efficaci, nell'inquadramento della popolazione rurale e nello sfruttamento delle risorse patrimoniali e dei proventi fiscali loro devoluti<sup>8</sup>, senza alcun rapporto più con la politica regia. Mentre la corrente storiografica dedicata alla storia agraria si è progressivamente affievolita negli ultimi decenni<sup>9</sup>, non altrettanto si può dire dell'approccio istituzionale al rapporto fra monasteri e regno. L'innesto, negli ultimi due decenni, di prospettive di ricostruzione istituzionale mutate dalla storiografia tedesca ha condotto, in anni recenti, a una definizione della istituzione regia altomedievale quale un «incoerente, eterogeneo e asimmetrico fascio di relazioni», perché privo di «strutture organizzative rigide e di un capillare apparato amministrativo»<sup>10</sup>. In tale quadro, i monasteri sono intesi quali attori politici a sé stanti, alla stessa stregua delle aristocrazie laiche, tutti soggetti con i quali il regno era di fatto obbligato a stringere relazioni onerose, pena la sua stessa esistenza<sup>11</sup>. Una prospettiva di fatto tutt'altro che dissimile, a ben guardare, da quella di Racine da cui siamo partiti: un regno debole, costretto a cedere le proprie prerogative in cambio di un equilibrio sempre instabile e precario.

### 1. *Monasteri e fisco regio, una diversa prospettiva*

Il rapporto fra monasteri e regno cambia invece radicalmente di prospettiva se si mette al centro del questionario di ricerca il fisco regio in sé, l'insieme cioè di beni e diritti di pertinenza regia, e le politiche connesse alla loro gestione. Il tema non è nuovo, ma è stato affrontato negli ultimi dieci, quindici anni, in una prospettiva dinamica, che non ha l'ambizione di ricostruire una sorta di ur-patrimonio regio progressivamente spogliato e dismesso, ma che intende invece riconoscere le forme di gestione che, in tempi diversi, i re vollero per quelle risorse, insieme con gli

<sup>8</sup> Una sintesi articolata e complessa di tali rapporti si legge in SERGI, *L'aristocrazia della preghiera*.

<sup>9</sup> Questa crisi emerge da diversi contributi raccolti in *Medievistica italiana e storia agraria*.

<sup>10</sup> MANGANARO, «Immunitas», «mundiburdium», «libertas», p. 81.

<sup>11</sup> *Ibidem*: «Era quindi soprattutto la qualità delle relazioni con gli altri attori politici – e con gli enti religiosi in particolare – a determinare la possibilità del regno di essere una compagine politica unitaria e duratura: in una parola, una 'istituzione', per quanto 'dinamica', in quanto strutturalmente fondata su equilibri interni mutevoli ed empirici, mai definibili *a priori* e mai disciplinabili attraverso automatismi».

aspetti formali e rituali che queste forme di gestione assumevano<sup>12</sup>. In questo contesto di ricerca, che ha condotto a unire prospettive e percorsi differenti in un solo progetto Prin da poco terminato<sup>13</sup>, lo spazio dedicato ai monasteri di fondazione regia è stato molto ampio. Avevo già lavorato a lungo su questo tema, partendo da un problema che si presenta regolarmente analizzando la documentazione relativa ai patrimoni monastici, e cioè il fatto che quote di quei patrimoni e dei diritti connessi fossero contesi in giudizio, con buoni argomenti, da altri enti religiosi ed ecclesiastici e dagli stessi ufficiali regi e che i monasteri richiedessero, a ogni cambio di sovrano, una conferma dei loro patrimoni che non sempre, e non necessariamente, era identica alla precedente. I re potevano riassegnare *curtes* regie a soggetti diversi, non sempre ecclesiastici, e impiegavano i patrimoni monastici per riservarsi quote del fisco su cui agire direttamente, al di fuori del circuito ordinario di gestione che vedeva protagonisti gli ufficiali regi. Sono arrivata a coniare un piccolo slogan – ‘casseforti per il regno’ – per definire la parte fiscale dei patrimoni monastici<sup>14</sup>, uno slogan che si basa sull’idea che la cessione di terre e diritti del fisco a monasteri e chiese non fosse sintomo di debolezza regia e che non avesse alcun intento di privatizzare le risorse del regno stesso, ma solo di riservarle direttamente all’uso del re, senza altre intermediazioni.

In questa stessa logica interpretativa si possono leggere le costituzioni dei dotari in favore delle regine, soprattutto nel regno italico, dove fra i secoli IX e X secolo appaiono eccezionalmente ricchi rispetto a quelli delle regine dei regni al di là delle Alpi<sup>15</sup> e costituiti sempre con beni e diritti del fisco regio<sup>16</sup>. I re del regno italico sottraevano dunque quote molto consistenti di beni fiscali dalla gestione ordinaria per assegnarli alle loro mogli: i diversi dotari, analizzati nel contesto delle specifiche politiche territoriali di ciascun sovrano, mostrano un’immagine molto dinamica della gestione del fisco: diritti e corti potevano essere ceduti in piena proprietà, ma ritornare poi nella piena disponibilità regia nella generazione successiva, anche se le regine li avevano impiegati per dotare monasteri di nuova o risalente fondazione. Tale capacità dei re di gestire in modo così flessibile il fisco non può che ostare con la narrazione consolidata vista sopra, che postula una costante fragilità del potere regio e la progressiva dispersione delle sue risorse. Invece, i re, sia nelle costituzioni di doti per le proprie mogli, sia nella fondazione

<sup>12</sup> Senza alcuna pretesa di completezza, v. i contributi raccolti in *Biens publics, biens du roi*, fra i quali, in particolare, COLLAVINI, *I beni pubblici: qualche idea per gli studi futuri*. Su casi peculiari di gestione v. *Il patrimonio delle regine: beni del fisco* e LAZZARI, *Tra Ravenna e regno*. Infine, sulla scritturazione, COLLAVINI - TOMEL, *Beni fiscali e scritturazione*.

<sup>13</sup> Si tratta del progetto Prin 2017 *Fiscal Estate in Medieval Italy: Continuity and Change (9th - 12th centuries)*, del quale tutte le informazioni sono disponibili all’url: <https://www.sismed.eu/it/progetti-di-ricerca/fiscal-estate/>. Il progetto è stato presentato su questa stessa rivista, v. LAZZARI - MANARINI - TABARRINI - TOMEL, *Beni e diritti del fisco regio*. La base documentaria della ricerca è ora disponibile in *Fiscus. Fiscal Estate in Medieval Italy*.

<sup>14</sup> LAZZARI, *La tutela del patrimonio fiscale*.

<sup>15</sup> LE JAN, *Douaires et pouvoirs des reines*.

<sup>16</sup> *Il patrimonio delle regine: beni del fisco*.

o rifondazione di monasteri, impiegavano strumenti giuridici di ambito privatistico (donazioni e *instrumenta dotis*) per riservarsi in modo diretto la gestione di *curtes* regie e di diritti fiscali, altrimenti destinati alla gestione non sempre efficace e, soprattutto, non sempre fedele dei funzionari regi<sup>17</sup>.

In questa prospettiva, i monasteri di fondazione regia si possono leggere come uno strumento di dominio diretto del re, compartecipi della volontà sovrana e alternativi agli altri poteri attivi nel territorio, inseriti nel medesimo circuito redistributivo delle risorse pubbliche, in costante potenziale antagonismo con gli altri soggetti politici attivi nel regno. I monasteri regi, però, avevano alla base complessi patrimoniali dalla schietta valenza pubblica, non solo perché composti da beni e diritti del fisco regio, ma soprattutto perché erano concepiti in modo tale da ottenere un effettivo controllo del territorio che veniva di fatto deputato a tali istituzioni monastiche<sup>18</sup>. La logica che mostrano tali patrimoni, una volta ricostruiti su una carta geografica, consente di individuare la specifica strategia politica del sovrano che li aveva formati, dimostrando implicitamente quanto i monasteri regi fossero effettivi strumenti di governo e di controllo dei territori loro assegnati.

## 2. La 'funzione fiscale' delle proprietà monastiche

La ricostruzione appena proposta lascia rilevanti domande aperte, specie di natura giuridica, che si possono riassumere in due questioni principali: da un lato, il lessico e le formule dei *precepta* regi in favore dei monasteri si riferiscono in modo inequivocabile alla cessione in piena proprietà delle terre e dei diritti del fisco regio. Una logica giuridica stringente (e forse un poco contemporanea) implicherebbe pertanto la «privatizzazione» piena di tali beni e proventi, che avrebbero perso in tal modo il loro statuto di beni pubblici, in quanto alienati in modo definitivo e non compensati dai monasteri con alcun contributo speciale in favore del regno<sup>19</sup>. Tale logica si scontra però con il fatto che, nella prassi, quelle alienazioni non erano definitive ma potenzialmente revocabili e che, soprattutto, i beni del fisco, anche se donati ai monasteri, paiono conservare nel tempo una qualità pubblica che si evince sia dalla necessità di richiederne conferma a ogni nuovo sovrano, sia dalla qualità pubblica degli impegni che imponevano ai monasteri, così come alle chiese episcopali, soprattutto in merito all'aiuto militare e all'ospitalità<sup>20</sup>, senza dimenticare le preghiere, che dovevano sostenere spiritualmente i regnanti<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> LAZZARI, *La tutela del patrimonio fiscale*.

<sup>18</sup> Come nel caso di Nonantola: v. MANARINI, S. *Silvestro di Nonantola e gli Ottoni* e ISABELLA, *Da monasterium ad abbazia imperiale*.

<sup>19</sup> Per queste riflessioni v. BOUGARD, *Les biens et les revenus publics*, pp. 87-88, e ora anche BOUGARD, *Le royaume d'Italie*.

<sup>20</sup> LAZZARI, *Sugli usi speciali dei beni pubblici*.

<sup>21</sup> Una funzione, quella del costante supporto nella preghiera al re, alla sua famiglia e al regno stesso, che trova una testimonianza particolarmente esplicita e orgogliosa nell'indicario della badessa Thiatilde di Remiremont: v. LAZZARI, «Cecinimus psalteria mille».



Su questa strada interpretativa si può trovare larga consonanza con i lavori di Stefan Esders dedicati all'inventario di Staffelsee<sup>22</sup> e alla regione alpina della *Raetia Curiensis* nel secolo X<sup>23</sup>. In quest'ultimo contributo infatti, Esders rileva esplicitamente che l'obbligo di compilare inventari per le proprietà ecclesiastiche, intendendo con questo aggettivo sia le proprietà dei monasteri sia le proprietà delle chiese, aveva a che fare con il fatto che in larga parte la proprietà ecclesiastica nasceva dalla munificenza regia. I patrimoni di chiese e monasteri erano stati in precedenza proprietà del fisco e, nella prospettiva dei governanti, continuavano a essere visti come proprietà fiscali in termini funzionali, nonostante fossero stati irrevocabilmente trasferiti<sup>24</sup>. Questa definizione, una proprietà fiscale che rimane tale in termini funzionali, mi pare coincida perfettamente con quanto espresso sopra, e cioè che i beni del fisco – anche quando ceduti in piena proprietà – e, con questa formula, solo a monasteri, chiese – e mogli, non dimentichiamo – conservavano 'funzionalmente' le loro prerogative fiscali.

Sul patrimonio di origine fiscale ceduto ai monasteri regi rimaneva dunque un controllo regio attivo, che si evince dall'obbligo di stilare inventari, dal fatto che monasteri e chiese richiedevano una conferma di tali beni e diritti ogni volta che cambiava il re e, soprattutto, dal fatto che tali beni erano oggetto di contrattazione costante: alcune *curtes* e diritti ceduti con un *preceptum* in forma di piena proprietà e in perpetuo, si ritrovano poi assegnati ad altri enti monastici, condivisi con altri enti ecclesiastici, tornare addirittura nelle mani di conti e marchesi. Da questa politica regia, talvolta spregiudicata e certo molto dinamica, sorsero nel tempo infinite contese molto ben rappresentate nei placiti, di cui il caso di Pomposa è un esempio eclatante, ma non il solo<sup>25</sup>.

### 3. Gestione monastica e detrimentum regni

Inoltre, la legislazione regia era molto attenta ai beni di monasteri e chiese proprio in funzione di evitare un *detrimentum regni*: è esplicita in questo senso la testimonianza del capitolare ticinese di Ottone III. Durante il regno di Ottone II, la fragilità del potere regio in alcuni momenti e la dialettica non sempre coerente fra le scelte dell'imperatore da un lato, e della madre Adelaide dall'altro, avevano avuto ricadute significative sul controllo del sistema di redistribuzione delle risorse fiscali, soprattutto quelle assegnate a monasteri e chiese. Attorno alla corte pavese, inoltre, a partire dalla fine del regno di Ugo di Arles, si era radicato un gruppo di mag-

<sup>22</sup> ESDERS, *The Staffelsee Inventory*.

<sup>23</sup> ESDERS, *The Church as a Governance Actor*.

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 21.

<sup>25</sup> Per quanto riguarda Pomposa, v. gli articoli di VIGNODELLI, *San Salvatore di Pavia e Santa Maria di Pomposa* e CORTESE, *Tra Ravenna e il Delta*. Ma il fenomeno risulta evidente già a cominciare dai primi placiti della raccolta di Manaresi, degli ultimi decenni del secolo IX, sui quali v. LAZZARI, *La tutela del patrimonio fiscale*, pp. 111-116.

giorenti in grado di controllare in maniera relativamente autonoma quel sistema<sup>26</sup>. Ormai agli esordi del secolo XI, Ottone III, nei brevi anni del suo regno, intervenne invece in maniera molto attiva nella ridefinizione dei patrimoni monastici, cristallizzando così un assetto di redistribuzione delle risorse del fisco regio in loro favore che è testimoniato poi in maniera durevole dai diplomi regi di secolo XI, che difficilmente si discostano dal modello ottoniano. Ma intervenne anche dal punto di vista normativo sulla gestione delle risorse fiscali assegnate a chiese e a monasteri, in un'ottica di salvaguardia dei diritti regi loro connessi. Il 20 settembre del 998, da Pavia, durante un sinodo riunita nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, Ottone III emanò infatti il *Capitulare Ticinense de praediis ecclesiarum*<sup>27</sup> che fu poi promulgato dall'arcivescovo di Ravenna Gerberto, poi papa Silvestro II. La tradizione ci consegna solo due esemplari del capitulare: uno si trova nel *Codice Florentino* conservato alla Biblioteca Laurenziana di Firenze, un codice del secolo XI dove il capitulare è trascritto in calce del *Decretum* di Burcardo di Worms, da mano di XI-XII secolo secondo l'editore MGH<sup>28</sup>. Il secondo si trova invece nel *Chronicon Farfense*, grande monastero regio dell'Italia centrale che ritroveremo più avanti.

Il capitulare<sup>29</sup> inizia lamentando che vescovi e abati dilapidavano le *possessiones* delle chiese e le assegnavano *per scripta*, attraverso contratti scritti dunque, ad alcune persone e questo non per l'utilità delle chiese stesse, ma per ragioni di interesse, denaro, parentela e amicizia. Parole che risuonano con i motivi della corruzione degli ufficiali pubblici che usava Liutprando, quasi tre secoli prima, nel suo capitulare contro le malversazioni degli *actores*<sup>30</sup>. Quegli *scripta* cedevano a privati diritti che ledevano la proprietà ecclesiastica e, insieme, si osservi, i diritti regi. Ottone III lamentava infatti uno specifico *detrimentum* dell'autorità imperiale perché i suoi sudditi, in quel modo, non potevano più prestare gli *obsequia* dovuti. L'imperatore allora dispose che ogni carta di livello o enfiteusi, stipulata da un vescovo o da un abate, *obeunte auctore obeat*, cessi quindi di avere validità nel momento in cui chi l'ha concessa muoia, lasciando così libero il successore di disporre del bene a suo piacimento a vantaggio della istituzione e in ossequio al servizio regio. L'imperatore cercava in tal modo di recuperare un controllo sulle proprietà ecclesiastiche pienamente conforme agli usi dell'assegnazione di terre e diritti regi. In questo la costituzione è esplicita, e recita infatti: «se non è lecito a re e a imperatori assegnare quelle cose che sono del regno e dell'impero se non durante il solo corso della loro vita, tranne che alle chiese, in che modo potrebbe essere lecito ad abati e vescovi assegnare proprietà ecclesiastiche per tempi che copriranno il mandato dei loro successori?»<sup>31</sup>.

<sup>26</sup> Su quella specifica fase politica v. VIGNODELLI, *Il filo a piombo*, pp. 210 e seguenti.

<sup>27</sup> Capitulare Ticinense, pp. 49-51.

<sup>28</sup> *Ibidem*, a p. 49.

<sup>29</sup> Sull'analisi del quale restano importanti le pagine di NOBILI, *Vassalli su terra monastica*.

<sup>30</sup> Notitia de actoribus regis. V. anche LAZZARI, *La tutela del patrimonio fiscale*, in particolare pp. 4-8.

<sup>31</sup> Capitulare Ticinense, a p. 51.

L'equiparazione funzionale – e gestionale – dei beni ecclesiastici e dei beni fiscali appare qui pienamente espressa, e l'intervento normativo di Ottone III – siamo nel 998 – riprendeva i principi normativi disposti dall'imperatore Lotario negli anni Venti del secolo IX. Nell'intensa attività legislativa di Lotario durante il suo primo soggiorno nel regno italico, infatti, la volontà di recuperare un pieno controllo regio sui monasteri e sui loro patrimoni appare ben presente: nel capitulare di corte Olona (822-823), Lotario dettò prima di tutto un principio importante, e cioè che le *scubia publica* che spettavano al regno dovevano essere corrisposte anche da chi aveva ricevuto precetti di immunità, che doveva essere intesa come un aiuto e non come un impedimento al sostegno del regno stesso<sup>32</sup>. Ma i precedenti più specifici rispetto all'intervento di Ottone III si trovano al capitolo 10 delle disposizioni che furono emesse, sempre da corte Olona, nel maggio dell'825, dove si lamenta il fatto che i rettori delle chiese stipulavano precarie *inrationabiliter*, imponendo così ai loro successori un gravoso fardello, dato che non potevano annullare i contratti, se non sborsando pene onerose. Lotario ordinò allora che ogni nuovo rettore avesse il diritto discrezionale di riprendersi i beni ceduti in precaria dal predecessore, senza alcuna penalità contrattuale<sup>33</sup>. Durante la stessa assemblea, l'imperatore aveva inoltre disposto che solo la giustizia regia poteva decidere in merito a comunità monastiche e a *xenodochia* che si sottraessero alle esortazioni riformatrici dei vescovi, fossero essi di pertinenza del regno o meno<sup>34</sup>.

#### 4. Immunità 'doppie'

Sulle terre cedute ai monasteri, il re conservava prerogative di esazione che esercitava in proprio, esazioni connesse proprio al loro statuto di terre pubbliche, e alla continuità funzionale che conservavano nonostante la cessione proprietaria: si trattava probabilmente di quote di rendita strettamente connesse alle esigenze militari, oltre che al mantenimento della corte regia. In questo senso, è particolarmente esplicito il cosiddetto *Libellus de imperatoria potestate*, che analizzeremo alla fine<sup>35</sup>, ma altrettanto importanti ci paiono alcune indicazioni che ritroviamo sia

<sup>32</sup> Memoria Olonnae comitibus data, 822-823 (21. 158.): «11. Volumus ut scubia publica, quod ad utilitatem regni nostri pertinet, praecepta immunitatum inpedimentum non praestent set adiutorium».

<sup>33</sup> *Ibidem*: «10. De praecariis quoque, quae a rectoribus ecclesiarum inrationabiliter fiebant, suosque successores poena gravi obligabant, ut facta ipsius nequiret dissolvere, praecipimus, ut nemo successor in antecessoris sui poena statuta si obligatus; sed suae providentiae sit concessum, ut, si antecessor eius res aecclesiae inrationabiliter distribuit, ab eo ad ius aecclesiae tenendae revocentur».

<sup>34</sup> Capitulare olonnense ecclesiasticum primum, 825 mense Maio (26. 163.): «7a. De monasteriis et senodochiis inordinatis et destructis ad palatium vel ad quorumcumque iura pertinentibus, qui admonitionem episcoporum contemnunt, placuit nostre imperialis providentiae iudicio reservari».

<sup>35</sup> Voglio ringraziare qui Maria Elena Cortese che, durante la discussione al convegno, mi ha segnalato la piena corrispondenza del dettato di questo testo con la ricostruzione che avevo presentato.

nelle *formulae* di Marculfo<sup>36</sup>, sia nelle *formulae imperiales*<sup>37</sup>. Come noto, le *formulae* erano modelli di documenti preparati dagli scribi per facilitare il proprio lavoro, che furono poi spesso ordinati in raccolte, i formulari, che dovevano servire come base per la redazione di futuri documenti<sup>38</sup>, e forse, a garantirne l'omogeneità formale. Le *formulae* sono strettamente connesse alle carte che si sono conservate perché erano stilate su documenti già prodotti, anche se gli scribi si impegnavano a trasformarli in modelli generali, togliendo nomi propri, luoghi e date e aggiungendo forme alternative perché fosse più facile adattarli a situazioni diverse<sup>39</sup>. Di questi scribi, il solo noto per nome è Marculfo, probabilmente un monaco che visse nel regno dei franchi nella seconda metà del secolo VII. A lui è attribuita una raccolta di 89 *formulae*, che ha una seconda peculiarità rilevante, oltre al ricordo del nome dell'autore, di essere cioè divisa in due libri, il primo dedicato alla diplomazia regia, il secondo invece agli atti privati: il periodo preciso in cui questa raccolta fu effettivamente compilata resta però incerto, ma non successivo alla seconda metà del secolo VIII<sup>40</sup>. È il primo libro che ci interessa qui, e specificamente la formula elaborata per precetti regi a conferma dell'immunità<sup>41</sup>, una formula molto distesa, che specifica in modo dettagliato i contenuti del privilegio: amministrazione della giustizia, esazione di pedaggi, richiesta di fideiussioni, imposizione di alloggiamenti o preparativi militari, e costrizioni di qualsiasi genere da parte degli ufficiali pubblici<sup>42</sup>. Nel rapporto fra l'ente immune e il fisco regio, gestito in questo caso direttamente dal sovrano, restava però l'obbligo di contribuzioni – probabilmente connesse allo statuto fiscale delle proprietà – a cui il re poteva decidere di rinunciare, destinando anche «quicquid exinde fiscus noster poterat sperare», alle esigenze specifiche dell'ente; nel caso della formula di Marcolfo, all'illuminazione della chiesa stessa<sup>43</sup>.

<sup>36</sup> Citeremo a seguire dall'edizione MGH delle Marculfi Formulae.

<sup>37</sup> Citeremo a seguire dall'edizione MGH delle Formulae imperiales.

<sup>38</sup> Per uno studio recente e completo sulle *formulae* v. Rio, *Legal practice*.

<sup>39</sup> *Ibidem*, pp. 44-46.

<sup>40</sup> KRUSCH, *Ursprung und Text von Marculfs Formelsammlung*.

<sup>41</sup> Marculfi Formulae, lib. I, cap. 4, *Confirmatio de emunitatem*, a p. 44.

<sup>42</sup> *Ibidem*: «[...] Precipientes ergo iubemus, ut, sicut constat ab antedictis principibus de villas prefatae ecclesiae domni illius integra emunitas absque introitus iudicum fuit concessa, ita et inantea, auxiliante Domino, inspectas priorum principum auctoritatis, omnimodis conservetur; et neque vos neque iuniores neque successores vestri vel quislibet de iudiciaria potestate in villas antedictae ecclesiae, quas moderno temporae ubicumque in regno nostro possedere noscuntur, vel qui inantea a Deum timentibus hominibus fuerint conlatas, tam de ingenuis quam de servientibus vel quaslibet nationes hominum in predictas ipsius ecclesiae villas conmanentes, nec ad agendum nec freta exigendum nec fideiussores tollendum nec mansiones aut paratas faciendum nec eos de quaslibet causas distringendum nec nulla redibutione requirendum, ibidem ingredi non presumatis; sed sicut ipse beneficium a iam dictis principibus a iam dicta ecclesia fuit indultus et usque modo conservatus, ita et deinceps per hanc nostram auctoritatem generaliter confirmatum in Dei nomine perenniter maneat incon vulsum».

<sup>43</sup> *Ibidem*: «et quicquid exinde fiscus noster poterat sperare, in luminaribus ecclesiae ipsius in perpetuo proficiat».

Questa sorta di 'doppia immunità' trova attestazione anche nelle *formulae imperiales*, e cioè quelle 57 formule documentarie provenienti dalla 'cancellaria'<sup>44</sup> dell'imperatore Ludovico il Pio († 840) che furono raccolte per la maggior parte in un manoscritto conservato oggi a Parigi; un manoscritto che non aveva un carattere ufficiale, ma che fu compilato tra l'828 e l'832 per uso proprio da uno sconosciuto membro della cancelleria regia che pare avesse contatti con il monastero di San Martino di Tours<sup>45</sup>. In questa raccolta, il piccolo testo che ci interessa si trova direttamente nella formula generale relativa alla concessione di immunità<sup>46</sup>, e suona un poco più esplicito in merito alla proprietà monastica («Et quicquid de rebus prefati monasterii fiscus sperare poterat»), e generico invece nella destinazione dei prelievi risparmiati, che potevano essere destinati «in alimonia pauperum et stipendia monachorum».

In che cosa consistesse quel «quicquid» che il fisco poteva ancora sperare di esigere dai monasteri dotati con terre pubbliche non possiamo sapere con certezza ma sull'esazione connessa allo statuto di terre pubbliche che i beni fiscali conferiti ai monasteri conservavano, si trova un esempio molto chiaro nelle stesse *formulae imperiales*, in un modello di *tractoria*, e cioè una sorta di mandato che accompagnava i missi imperiali, dando loro la possibilità di pretendere dalle risorse pubbliche dazioni straordinarie<sup>47</sup>. Nel caso specifico, il mandato è indirizzato a tutti i vescovi, abati, badesse, conti, vicari, centenari e agli altri fedeli regi di una determinata regione, e quindi a tutti coloro che potevano possedere e gestire risorse del fisco. Costoro, informati del fatto che i vassalli portatori della missiva dovevano reclutare l'esercito e raccogliere l'*heribannum*, erano tenuti a mantenerli, dando a ciascuno di loro, ogni giorno, 20 pani, due porci, un maialino o un agnello, due polli, 10 uova, un moggio di bevanda, sale, erbe dell'orto, legna in quantità sufficiente e, durante la Quaresima, quattro formaggi, due sestieri di legumi e pesci. I loro cavalli dovevano poi ricevere ogni giorno quattro moggi di grano e una carrata di fieno<sup>48</sup>.

<sup>44</sup> Uso il termine per semplicità, ma fra virgolette, per dar conto implicitamente degli studi diplomatici recenti che concordano sul fatto che di una vera e propria cancelleria regia non si possa parlare fino al secolo XII: v. su questo HUSCHNER, *L'idea della 'cancellaria imperiale'*.

<sup>45</sup> V. l'introduzione delle *Formulae imperiales*, alle pp. 285-287; inoltre il recente PATT, *Studien zu den 'Formulae imperiales'*.

<sup>46</sup> *Formulae imperiales*, n. 4, a p. 290.

<sup>47</sup> DU CANGE, ad vocem. Sulla *tractoria* v. GANSHOF, *La tractoria*, MCKITTERICK, *The Carolingians and the written word*, pp. 26-29 e il più recente ESDERS, «Öffentliche» Abgaben und Leistungen, in particolare pp. 195-197.

<sup>48</sup> *Formulae Imperiales*, n. 7, a p. 292: «Tractoria. Omnibus episcopis, abbatibus, abbatissis, comitibus, vicariis, centenariis seu reliquis fidelibus nostris. Notum sit vobis, quia istos vasallos nostros illos et illos mittimus ad has partes ad exercitum promovendum et heribannum exactandum. Propter hoc volumus atque iubemus, ut ad stipendia eorum cotidie unicuique illorum dare faciatis panes 20, frisingas duas, porcellum sive agnum unum, pullos duos, ova 10, de potu modium unum, sal, herbola ortolanas, ligna sufficienter et intra quadragesimam cotidie formaticos quattuor, legumina sextaria duo, pisces, iuxta quod invenire possunt, et ad caballos eorum de annona cotidie modios quatuor et inter ambos de feno karradam, vecturam. Videte, ut nullam inde negligentiam habeatis».

Lasciando le *formulae*, e passando invece ai documenti regi che si sono conservati, si può constatare che la doppia immunità veniva concessa molto raramente: la ricerca sulla versione digitale degli MGH evidenzia un totale di appena 65 occorrenze. Scartate quelle presenti nelle *formulae* che già abbiamo considerato, e quelle riportate nei *Gesta episcoporum Cameracensium*, ne restano 47 distribuite in ordine decrescente dal secolo VIII, che vede il maggior numero di attestazioni, ai secoli XI e XII che vedono rispettivamente solo 5 e 4 presenze della formula quale reiterazione priva di significato politico di un privilegio già presente nei precedenti diplomi ricevuti dal medesimo ente. Limitando l'analisi alla piena età carolingia, vediamo che Carlo Magno concesse solo quattro diplomi di questo tipo, due per il monastero di St. Denis e uno per il monastero di San Marcello a Chalon-sur-Saone, e uno nel regno italico, per Santa Maria di Sesto<sup>49</sup>. L'imperatore Lotario ne emise cinque, tutti soltanto per il regno italico, destinati a Santa Maria di Sesto, a Santa Maria Teodote a Pavia, a Bobbio, alla Novalesa e al vescovo di Arezzo<sup>50</sup>. Ludovico II confermò il doppio privilegio a Santa Maria Teodote, Santa Maria di Sesto e a Bobbio, e vi aggiunse il vescovo di Como, già beneficiato come abate di Bobbio<sup>51</sup>. Nel secolo X, Ottone I emise due conferme, per Santa Maria di Sesto<sup>52</sup> e per Santa Maria Teodote<sup>53</sup>, e privilegiò in tal senso anche il monastero di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia<sup>54</sup>. Ottone II e Ottone III non emisero conferme, ma assegnarono la doppia immunità anche al monastero di Santa Maria di Farfa, con diplomi diversi<sup>55</sup>.

##### 5. *Monasteri seu cetera fiscalia patrimonium*

Le corresponsioni fiscali che i monasteri dovevano al sovrano sono descritte con particolare chiarezza nel *Libellus de imperatoria potestate*, un breve testo scritto probabilmente alla fine del secolo IX nell'Italia centrale, che narra in modo stringato la storia dei rapporti fra Roma e l'impero a partire dal regno dei longobardi e fino agli ultimi anni del secolo IX, descrivendo e difendendo i diritti regi su Roma, il ducato romano e le terre esarcali. Si tratta di un testo molto discusso dal punto di vista della datazione e della possibile autorialità<sup>56</sup>, dimenticato per lungo tempo e

<sup>49</sup> Caroli Magni Diplomata, n. 94, p. 136 e n. 120, p. 168 (St. Denis); n. 123, p. 173 (St. Marcel); n. 311, p. 468 (Sesto).

<sup>50</sup> Lotharii I Diplomata, n. 6, p. 65 (Sesto); n. 12, p. 77 (Teodote); n. 77, p. 194 (Bobbio); n. 92, p. 226 (Novalesa); n. 78, p. 196 (Arezzo).

<sup>51</sup> Ludovici II Diplomata, n. 53, p. 170 (Teodote); n. 44, p. 154 (Sesto); n. 31, p. 127 (Bobbio); n. 18, a p. 101 (Como).

<sup>52</sup> Ottonis I Diplomata, n. 213, a p. 294.

<sup>53</sup> *Ibidem*, n. 274, a p. 390.

<sup>54</sup> *Ibidem*, n. 241a, a p. 338.

<sup>55</sup> Ottonis II Diplomata, n. 244, a p. 275 e n. 249, a p. 281. Ottonis III Diplomata, n. 203, a p. 612.

<sup>56</sup> Sulla tradizione del *Libellus*, v. l'introduzione di ZUCCHETTI nell'edizione, pp. LXVII-LXX.

ripreso però recentemente da Lidia Capo<sup>57</sup>, che ha notato come, pur non essendo stato studiato nel suo complesso dalla storiografia contemporanea, alcuni autori sono riusciti a dimostrare «la plausibilità di alcune sue affermazioni, pur in apparenza inverosimili»<sup>58</sup> e da Paolo Delogu<sup>59</sup>. Delogu, ricordando che il titolo con cui è conosciuto il libello non gli appartiene in realtà, essendogli stato attribuito dall'editore MGH Georg Heinrich Pertz, ritiene che esso offra una peculiare interpretazione dei rapporti fra Roma e l'impero, regolati da una pattuizione fra gli imperatori e i romani, «che paiono i veri titolari del potere politico e del governo di Roma, indipendentemente anche dal papa»<sup>60</sup>.

Il libello, però, oltre ai rapporti fra romani e impero, ha un altro centro di interesse costante e cioè tre monasteri della Sabina, San Salvatore, Santa Maria di Farfa e Sant'Andrea del Monte Soratte, e in specie il loro patrimonio. Quando compaiono per la prima volta nel testo, si dice che:

«Erant denique monasteria in Sabinis domini Salvatoris et sanctae Dei genitricis Mariae, nec non et monasterium beati Andreae apostoli iuxta montem Soractis, seu cetera fiscalia patrimonia intra romanos fines ad usum imperialem»<sup>61</sup>.

L'espressione, soprattutto l'uso del «seu», equipara a mio parere in modo esplicito i tre enti religiosi con gli altri patrimoni fiscali presenti in Sabina, tutti destinati al sostentamento del regno. I monaci infatti, prosegue il libello, dovevano consegnare prodotti della terra, vino e altri donativi non soltanto nel regno italico, ma anche fino in Francia<sup>62</sup>. I, non meglio definiti, romani vollero impadronirsi della «imperialem potestatem» che, vista la costruzione del brano, includeva insieme il diritto di esercitare giustizia a Roma e nel ducato romano, insieme con la riscossione delle risorse che venivano dal patrimonio del fisco, monasteri compresi, ovviamente. Di fronte alla resistenza opposta loro da papa Leone, lo catturarono e cercarono di accecarlo, riuscendovi solo in parte. Il papa riuscì infatti a fuggire e a rifugiarsi presso Carlo che intervenne poi direttamente a Roma facendo decapitare ben trecento uomini<sup>63</sup>.

<sup>57</sup> CAPO, *Iura regni et consuetudines illius*.

<sup>58</sup> *Ibidem*, citazione a p. 183.

<sup>59</sup> DELOGU, *I Romani e l'Impero*.

<sup>60</sup> *Ibidem*, citazione alle pp. 222-223.

<sup>61</sup> *Libellus de imperatoria potestate*, p. 196.

<sup>62</sup> *Ibidem*: «Non solum autem in italico regno, verum etiam in Francia proficiscebantur monachi, ferentes vectigalia, vina, et alia donaria iuxta virium posse».

<sup>63</sup> *Ibidem*: «Igitur Romanis in sua securitate gloriantibus, levatum est cor illorum iuxta illorum consuetudinem, volueruntque imperialem potestatem vendicare sibi. Resistente autem Leone papa, comprehenderunt eum, volueruntque eius erueri oculos. Eruerunt autem unum et alterum non potuerunt, quia liberavit eum divina miseratio, et eiectus est ab illis extra urbem, quasi perditis ambobus luminibus. Qui fugiens in Franciam, pervenit ad Carolum. Unde accidit, eundem Carolum venire pro vindicta apostolici, comprehensensque Romanos, de maioribus eorum uno die in campo Lateranensi fecit trecentos decollari».

La vicenda, secondo l'autore del Libello, ebbe importanti conseguenze perché tutti i *maiores* della città, vescovi e laici, e l'intero *vulgus* giurarono fedeltà all'imperatore, con ricadute molto concrete sull'amministrazione della giustizia e sulla riscossione delle rendite dei patrimoni regi<sup>64</sup>, i soli due elementi evidentemente centrali nell'esercizio del potere imperiale secondo il nostro autore. Un misso imperiale risiedeva stabilmente a Roma nel «palatio Sancti Petri» per dirimere le controversie ed erano state pattuite la quantità e la qualità degli introiti che egli doveva ricevere quotidianamente, oltre al fatto che gli venivano consegnati in abbondanza i proventi dei monasteri e delle altre terre fiscali<sup>65</sup>.

La notazione più tecnica riguardo la prassi di gestione del fisco si trova poco più avanti nel testo, quando si afferma che «anche le compensazioni che solitamente venivano richieste ai malfattori venivano divise equamente tra l'inviato dell'imperatore e quello dell'apostolico. Tuttavia, se la colpa era tale da far sì che il bene illecito venisse confiscato al fisco pubblico, esso non passava sotto la giurisdizione ecclesiastica se non tramite un decreto imperiale di donazione»<sup>66</sup>. E da qui si evince il controllo costante che il regno intendeva mantenere sul patrimonio fiscale: solo i precetti regi – ma questo accadeva già dai tempi di Liutprando<sup>67</sup>, potevano costituire un titolo legittimo di proprietà, limitato comunque al regno di quel sovrano e alle sue decisioni politiche. La funzione precipua dei patrimoni fiscali affidati ai monasteri che emerge dal libello pare essere connessa al vettovagliamento del re stesso e dei suoi missi: si dice, certo, che il re faceva requisire nuove terre per il proprio uso e per foraggiare i suoi fedeli, ma per quanto riguardava i monasteri regi, venivano loro richiesti «servizi quotidiani per il banchetto del re attraverso varie preparazioni»<sup>68</sup>, una forma di contribuzione al funzionamento del regno che risuona con quella che abbiamo già visto sopra in merito al *tractoria* per i missi delle *formulae imperiales*. Nell'ultima attestazione dei tre monasteri regi nel testo del libello si afferma che un nuovo patto fra l'imperatore e i Romani concedeva a questi ultimi le loro rendite, insieme a quelle di molti altri

<sup>64</sup> *Ibidem*, pp. 197-198.

<sup>65</sup> *Ibidem*, pp. 198-199: «Propterea inventum est, ut omnes maiores Romae essent imperiales homines, tam episcopi quam laici, et omne vulgus pariter con his faceret fidelitatem imperatori, et ut suos missus omni tempore moraretur Romae ad deliberandas litigiosas contentiones. Morabatur quippe in palatio Sancti Petri; et erat constitutum, quanta et qualia stipendia de palatio ei darentur cotidie. Quod autem reliquum erat de supradictis monasteriis vel patrimoniis, deferebatur affluenter».

<sup>66</sup> *Ibidem*, p. 199: «Compositiones quoque quae solebant a malefactoribus, aequaliter dividebantur misso imperatori et apostolici. Si autem talis culpa erat, ut res scelerata fisco publico subderetur, non ad ecclesiasticam transibat subiectionem, nisi per donativum imperiale praeceptum».

<sup>67</sup> LAZZARI, *La tutela del patrimonio fiscale*.

<sup>68</sup> Libellus de imperatoria potestate, p. 203: «Multa enim iuvamina imperiales habuerunt fideles. Fecit etiam occupare nonnulla patrimonia in Campaniae partibus regio usui suorumque fidelium, De praedictis quoque monasteriis cotidiana exigebantur servitia in disco regis per diversos apparatus».



monasteri e patrimoni fiscali<sup>69</sup>. Nella difficoltà di attribuire questa iniziativa a uno specifico sovrano, possiamo solo rilevare la coincidenza di questa testimonianza con quella che ci offrono i diplomi di Ottone II e poi di Ottone III in favore del monastero di Farfa, che concedevano per la prima volta la 'doppia immunità' al cenobio, e che lo esentavano dunque dal servizio di mantenimento dell'imperatore e dei suoi missi a Roma.

#### 6. *Regni diversi, un fisco solo*

Le forme di gestione che abbiamo analizzate fin qui non vanno intese in forma rigida e valida per tutte le fasi del governo del regno dei longobardi, poi divenuto il regno italico. Si tratta infatti di meccanismi che non furono sempre uguali nel tempo, anzi, proprio il fatto che le peculiarità di governo regio su beni pubblici e monasteri si possano riassumere in fasi diverse è testimonianza in sé della capacità di controllo effettivo di governo del territorio e, insieme, delle risorse del regno. In maniera un poco semplificata ma spero efficace per chiudere, si possono delineare quattro fasi diverse nel rapporto fra monasteri e regno fra VIII e X secolo. La prima, quella degli ultimi re longobardi, che non riuscendo più a controllare in maniera efficace la gestione del fisco da parte di amministratori infedeli, attribuirono nuove risorse ai monasteri di Bobbio e Farfa facendo loro assumere un ruolo rilevante nella organizzazione del territorio, un ruolo pensato fin dalle origini per le nuove fondazioni di Nonantola e Leno, 'casseforti' per il regno insieme con San Salvatore di Brescia, il monastero femminile nato solo come 'cassaforte' della famiglia di Desiderio e poi trasformatosi con la sua elezione regia in un forziere chiave per la gestione della riserva patrimoniale del re. Una seconda fase si può riconoscere nel governo dei carolingi, che impiegarono sistematicamente il privilegio immunitario e il controllo diretto dei grandi patrimoni monastici di origine fiscale, nominando abati e badesse fra la più ristretta cerchia dei familiari e dei fedeli, oltre a inaugurare un nuovo sistema di riserva regia attraverso la creazione dei dotari delle regine. Una terza fase emerge con chiarezza durante il regno di Ugo di Arles, che affiancò, ove possibile, il controllo dei patrimoni monastici ed episcopali con una rinnovata e molto efficace destinazione di beni e proventi del fisco sui dotari e sulle comunità canonicali. E infine, una quarta e ultima fase che vede protagonista Ottone III, deciso a riaffermare pienamente il potere regio nel regno italico con strumenti diversi, ma, e soprattutto, attraverso una riattivazione del controllo regio sul fisco che passava principalmente dalla gestione dei monasteri regi che, secondo Knut Görich, costituiva l'elemento centrale della «renovatio imperii»,

<sup>69</sup> *Ibidem*, pp. 208-209: «Et quia longius erat, noluit tam cito venire, ut impedire posset iter Caroli Calvi. Qui veniens Romam, renovavit pactum cum Romanis, perdonans illis sumptus de tribus supradictis monasteriis, id est Domini Salvatoris, et Beatae Mariae semper virginis in Sabinis, atque Sancti Andreae iuxta montem Soractis et de caeteris quam plurimis monasteriis fiscalia patrimonio».

da intendersi non come progetto politico ideale ma come strumento concreto per il controllo del regno italico<sup>70</sup>.

Strategie che, certamente, si possono declinare in maniera più dettagliata per ciascun sovrano<sup>71</sup>, e anche nelle diverse fasi della loro politica, ma che hanno tutte un elemento comune: il fatto cioè che, nella prospettiva del potere regio, le proprietà fiscali, anche quando cedute in piena proprietà a monasteri e chiese, continuavano a essere concepite come risorse del regno e per il regno, senza che perdessero mai in termini funzionali tale loro caratteristica.

## BIBLIOGRAFIA

*Biens publics, biens du roi. Les bases économiques des pouvoirs royaux dans le haut Moyen Âge*, sous la direction de FRANÇOIS BOUGARD - VITO LORÉ, Turnhout 2019.

RENATO BORDONE, *L'enigmatico elenco dei beni fiscali in Lombardia al tempo di Federico Barbarossa. Alcune proposte interpretative*, in *Studi sul Medioevo per Andrea Castagnetti*, a cura di MASSIMILIANO BASSETTI - ANTONIO CIARALLI - MASSIMO MONTANARI - GIAN MARIA VARANINI, Bologna 2011, pp. 59-73.

FRANÇOIS BOUGARD, *Les biens et les revenus publics dans le royaume d'Italie (jusqu'au milieu du X<sup>e</sup> siècle)*, in *Biens publics, biens du roi* [v.], pp. 79-120.

FRANÇOIS BOUGARD, *Le royaume d'Italie de Louis II à Otton I<sup>er</sup> (840-968). Histoire politique*, Leipzig 2022.

Capitulare Olonnense ecclesiasticum primum, in *Capitularia regum Francorum*, I, a cura di ALFRED BORETIUS, Hannover 1883 (*Monumenta Germaniae Historica, Leges, sectio II*), pp. 326-327.

Capitulare Ticinense de praediis ecclesiarum neve per libellum neve per emphyteusin alienandis in *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, a cura di LUDWIG WEILAND, Hannover 1893 (*Monumenta Germaniae Historica, Leges, sectio IV*), pp. 49-51.

LIDIA CAPO, *Iura regni et consuetudines illius: l'Impero carolingio a Roma*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. III. Il cammino delle idee dal medioevo all'antico regime. Diritto e cultura nell'esperienza europea*, a cura di PAOLA MAFFEI - GIAN MARIA VARANINI, Firenze 2014, pp. 183-190.

Caroli Magni Diplomata, in *Pippini, Carlomanni, Caroli Magni Diplomata*, a cura di ENGELBERT MÜHLBACHER, Hannover 1906 (*Monumenta Germaniae Historica, Diplomata Karolinorum*, I), pp. 77-478.

*Le carte del monastero di San Salvatore e Santa Giulia di Brescia I (759-1170)*, a cura di GIANMARCO COSSANDI, Spoleto 2020.

<sup>70</sup> GÖRICH, Otto III, pp. 209-263.

<sup>71</sup> Per Lotario I, v. LAZZARI, *Fiscal Assets and Immunity*; per Ugo di Arles, v. VIGNODELLI, *La competizione per i beni fiscali*; e per Berengario I, v. CINELLO, *Il patrimonio del fisco regio, specie alle* pp. 165-229.

- Le carte dell'archivio di Santa Maria di Pomposa (932-1050)*, a cura di CORINNA MEZZETTI, Roma 2016.
- Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma, in *Il Chronicon di Benedetto monaco di S. Andrea del Soratte e il Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma*, a cura di GIUSEPPE ZUCCHETTI, Roma 1920, pp. 191-210.
- ERIKA CINELLO, *Il patrimonio del fisco regio nell'area nordorientale del regno italico (secoli VIII-XI). Un tentativo di ricostruzione*, tesi di dottorato, Università di Bologna e Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, 2024.
- SIMONE MARIA COLLAVINI, *I beni pubblici: qualche idea per gli studi futuri*, in *Biens publics, biens du roi* [v.], pp. 423-431.
- SIMONE MARIA COLLAVINI - PAOLO TOMEI, *Beni fiscali e scritturazione. Nuove proposte sui contesti di rilascio e falsificazione di D. OIII. 269 per il monastero di S. Ponziano di Lucca*, in *Originale - Fälschungen - Kopien. Kopien. Kaiser- und Königsurkunden für Empfänger in Deutschland und Italien (9.-11. Jahrhundert) und ihre Nachwirkung im Hoch- und Spätmittelalter (bis ca. 1500)*, a cura di NICOLANGELO D'ACUNTO - WOLFGANG HUSCHNER - SEBASTIAN ROEBERT, Leipzig 2017, pp. 205-216.
- MARIA ELENA CORTESE, *Tra Ravenna e il Delta: patrimoni, risorse e poteri (secoli IX-XI)*, in *Poteri, patrimoni, scritture: l'abbazia di Pomposa tra esarcato e regno (secoli IX-XII)*, a cura GIOVANNI ISABELLA - CORINNA MEZZETTI, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. VIII (2024), pp. 239-248, <https://doi.org/10.54103/2611-318X/23274>.
- PAOLO DELOGU, *I Romani e l'Impero (VII-X secolo)*, in *Three Empires, Three Cities. Identity, Material Culture and Legitimacy in Venice, Ravenna and Rome, 750-1000*, a cura di VERONICA ORTENBERG WEST-HARLING, Turnhout 2015, pp. 191-225.
- CHARLES DU FRESNE DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort 1883-1887.
- STEFAN ESDERS, *The Church as a Governance Actor in a Period of Post-Imperial Transition: Delegation of Fiscal Rights and Legal Change in 10th-century Churraetia*, in «Medieval Worlds», 10 (2019), pp. 17-45.
- STEFAN ESDERS, «Öffentliche» Abgaben und Leistungen im Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter. Konzeptionen und Befunde, in *Von der Spätantike zum frühen Mittelalter: Kontinuitäten und Brüche, Konzeptionen und Befunde*, herausgegeben von THEO KÖLZER - RUDOLF SCHIEFFER, Ostfildern 2009, pp. 189-244.
- STEFAN ESDERS, *The Staffelsee Inventory. Carolingian Manorial Economy, Mobility of peasants, and 'Pockets of Functional Continuity' in the Transition from Antiquity to the Middle Ages*, in «The Journal of European Economic History», 49 (2020), pp. 206-250.
- GINA FASOLI, *Le abbazie di Nonantola e Pomposa*, in *La bonifica benedettina*, a cura di ALDO FERRABINO, Roma 1963, pp. 95-106.
- GINA FASOLI, *Il dominio territoriale degli arcivescovi di Ravenna fra l'VIII e l'XI secolo*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo*, a cura di CARLO GUIDO MOR - HEINRICH SCHMIDINGER, Bologna 1979, pp. 87-140.
- GINA FASOLI, *Incognite della storia dell'Abbazia di Pomposa fra il IX e l'XI secolo*, in «Benedictina», 13 (1959), pp. 197-214.

- Formulae imperiales, edidit KARL ZEUMER, in *Monumenta Germaniae Historica, Formulae Merovingici et Karolini aevi*, I, Hannover 1886, pp. 285-328.
- Fiscus. *Fiscal Estate in Medieval Italy: Continuity and Change (9th-12th Centuries)*, edited by SIMONE MARIA COLLAVINI - TIZIANA LAZZARI - LORENZO TABARRINI - PAOLO TOMEI - IRENE VAGIONAKIS - GIACOMO VIGNODELLI, Bologna 2024, DOI: 10.60760/unibo/fiscus.
- VITO FUMAGALLI, *L'abbazia di Nonantola, la cattedrale di Modena ed i Canossa*, in «La bassa modenese. Storia, tradizione, ambiente», 6 (1984), pp. 7-8.
- FRANÇOIS LOUIS GANSHOF, *La tractoria: contribution à l'étude des origines du droit de gîte*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 8 (1928), pp. 69-91.
- KNUT GÖRICH, Otto III. Romanus Saxonicus et Italicus. *Kaiserliche Rompolitik und sächsische Historiographie*, Sigmaringen 1993.
- WOLFGANG HUSCHNER, *L'idea della 'cancellaria imperiale' nella ricerca diplomatica. Diplomi ottoniani per destinatari in Toscana*, in *La Toscana nell'alto e pieno medioevo. Fonti e temi storiografici 'territoriali' e 'generalisti' in memoria di Wilhelm Kurze*, a cura di MARIO MARROCCHI - CARLO PREZZOLINI, Firenze 2007, pp. 183-198.
- BRUNO KRUSCH, *Ursprung und Text von Marculfs Formelsammlung*, in *Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil. hist. Klasse*, Berlin 1916, pp. 234-274.
- Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, a cura di ANDREA CASTAGNETTI - MICHELE LUZZATI - GIANFRANCO PASQUALI - AUGUSTO VASINA, Roma 1979.
- GIOVANNI ISABELLA, *Da monasterium ad abbazia imperiale: Ottone III e la trasformazione di Santa Maria di Pomposa in Poteri, patrimoni, scritture: l'abbazia di Pomposa tra esarcato e regno (secoli IX-XII)*, a cura GIOVANNI ISABELLA - CORINNA MEZZETTI, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. VIII (2024), pp. 271-298, <https://doi.org/10.54103/2611-318X/23209>.
- TIZIANA LAZZARI, «Cecimus psalteria mille»: *il linguaggio diplomatico di una grande badessa di età carolingia, Thiatilde di Remiremont*, in *Correspondances de femmes et diplomatie*, a cura di ISABELLA LAZZARINI - JOSÉ MANUEL NIETO SORIA - PATRICIA ROCHWERT-ZUILL, Paris 2021 <https://doi.org/10.4000/books.esb.3917>.
- TIZIANA LAZZARI, *Fiscal Assets and Immunity Privileges as Instruments of Governance by Lothair I in Italy*, in *Ruling in Hard Times. Patterns of Power and Practices of Government in the Making of Carolingian Italy*, a cura di GIUSEPPE ALBERTONI, in corso di stampa.
- TIZIANA LAZZARI, *Tra Ravenna e regno. Collaborazione e conflitti fra aristocrazie diverse*, in *Coopération. Rivaliser, coopérer dans les sociétés du haut Moyen Âge (500-1100)*, sous la direction de RÉGINE LE JAN - GENEVIEVE BUHRER-THIERRY - STEFANO GASPARRI, Turnhout 2018, pp. 167-186.
- TIZIANA LAZZARI, *La tutela del patrimonio fiscale: pratiche di salvaguardia del pubblico e autorità regia nel regno longobardo del secolo VIII*, in «Reti Medievali Rivista», 18/1 (2017), pp. 99-121. <https://doi.org/10.6092/1593-2214/5175>.
- TIZIANA LAZZARI, *Sugli usi speciali dei beni pubblici: i dotari delle regine e i patrimoni dei monasteri*, in *Biens publics, biens du roi* [v.], pp. 443-452.

- TIZIANA LAZZARI - EDOARDO MANARINI - LORENZO TABARRINI - PAOLO TOMEI, *Beni e diritti del fisco regio nell'Italia medievale: una ricerca interdisciplinare*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. VI (2022), pp. 359-377, <https://doi.org/10.54103/2611-318X/18896>.
- RÉGINE LE JAN, *Douaires et pouvoirs des reines en Francie et en Germanie (VIe-Xe siècle)*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*. Actes de la table ronde «Morgengabe, dos, tertia ... et les autres ...» réunie à Lille et Valenciennes les 2, 3 et 4 mars 2000, a cura di RÉGINE LE JAN - LAURENT FELLER - FRANÇOIS BOUGARD, Rome 2002, pp. 457-490.
- Lotharii I Diplomata, in *Lotharii I et Lotharii II Diplomata*, ed. THEODOR SCHIEFFER, Berlin 1966 (*Monumenta Germaniae Historica, Diplomata Karolinorum*, III), pp. 1-365.
- Ludovici II Diplomata, ed. KONRAD WANNER, München 1994 (*Monumenta Germaniae Historica, Diplomata Karolinorum*, IV).
- EDOARDO MANARINI, *S. Silvestro di Nonantola e gli Ottoni: riforma e gestione patrimoniale di un'abbazia regia nella seconda metà del secolo X*, in *Poteri, patrimoni, scritture: l'abbazia di Pomposa tra esarcato e regno (secoli IX-XII)*, a cura GIOVANNI ISABELLA - CORINNA MEZZETTI, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. VIII (2024), pp. 327-354, <https://doi.org/10.54103/2611-318X/23211>.
- STEFANO MANGANARO, «Immunitas», «mundiburdium», «libertas». *Il contributo dell'abbazia di Farfa alla costruzione del regno come istituzione dinamica (secc. VIII-XII)*, in *L'abbazia altomedievale come istituzione dinamica. Il caso di S. Maria di Farfa*. Atti del Convegno internazionale (Abbazia benedettina di Farfa, 13-14 marzo 2015), a cura di STEFANO MANGANARO, Roma 2020, pp. 81-120.
- Marculfi Formulae, edidit KARL ZEUMER, in *Monumenta Germaniae Historica, Formulae Merowingici et Karolini aevi*, I, Hannover 1886, pp. 36-112.
- ROSAMOND MCKITTERICK, *The Carolingians and the written word*, Cambridge 1989.
- Medievistica italiana e storia agraria: risultati e prospettive di una stagione storiografica*. Atti del convegno di Montalcino (12-14 dicembre 1997), a cura di ALFIO CORTONESI - MASSIMO MONTANARI, Bologna 2001.
- Memoria Olonnae comitibus data, in *Capitularia regum Francorum*, I, ed. ALFRED BORETIUS, Hannover 1883 (*Monumenta Germaniae Historica, Leges, sectio II*), pp. 317-320.
- MARIO NOBILI, *Vassalli su terra monastica fra re e «principi»: il caso di Bobbio (seconda metà sec. X - inizi del sec. XI)*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles). Bilan et perspectives de recherches*. Actes du Colloque de Rome (10-13 octobre 1978), Rome 1980, pp. 299-309.
- Notitia de actoribus regis, in *Leges Langobardorum 643-866*, ed. FRANZ BEYERLE, Witzzenhausen 1962.
- Otonis I diplomata, in *Conradi I, Heinrici I et Otonis I diplomata*, edidit THEODOR VON SICKEL, Hannover 1879-1884 (*Monumenta Germaniae Historica, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser*, 1), pp. 80-638.
- Otonis II diplomata, in *Otonis II et III diplomata*, edidit THEODOR VON SICKEL, Hannover 1888 (*Monumenta Germaniae Historica, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser*, 2), pp. 1-384.

Ottonis III diplomata, in Ottonis II et III diplomata, edidit THEODOR VON SICKEL, Hannover 1888 (Monumenta Germaniae Historica, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, 2), pp. 385-877.

*Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo*, a cura di TIZIANA LAZZARI, in «Reti Medievali Rivista», 13/2 (2012), pp. 123-298.

SARAH PATT, *Studien zu den 'Formulae imperiales'. Urkundenkonzeption und Formularegebrauch in der Kanzlei Kaiser Ludwigs des Frommen (814-840)*, Wiesbaden 2016.

PIERRE RACINE, *Poteri medievali e percorsi fluviali nell'Italia padana*, in «Quaderni Storici», 21 (1986) pp. 8-32.

ALICE RIO, *Legal practice and the written word in the early Middle Ages: Frankish formulae, c. 500-1000*, Cambridge 2009.

GIUSEPPE SERGI, *L'aristocrazia della preghiera. Politica e scelte religiose nel medioevo italiano*, Roma 1994.

GIACOMO VIGNODELLI, *La competizione per i beni fiscali: Ugo di Arles e le aristocrazie del regno italico (926-945)*, in *Acquérir, prélever, contrôler: les ressources en compétition (400-1100)*, a cura di GENEVIÈVE BÜHRER-THIERRY - RÉGINE LE JAN - VITO LORÉ, Turnhout 2017, pp. 151-169.

GIACOMO VIGNODELLI, *Il Filo a piombo. Il Perpendiculum di Attone di Vercelli e la storia politica del regno italico*, Spoleto 2011.

GIACOMO VIGNODELLI, *San Salvatore di Pavia e Santa Maria di Pomposa: logiche patrimoniali, politiche e documentarie di un rapporto conflittuale (fine X - inizi XII sec.)*, in *Poteri, patrimoni, scritture: l'abbazia di Pomposa tra esarcato e regno (secoli IX-XII)*, a cura GIOVANNI ISABELLA - CORINNA MEZZETTI, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. VIII (2024), pp. 299-326, <https://doi.org/10.54103/2611-318X/26191>.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 31 agosto 2024.

## TITLE

*Rileggere un rapporto complesso: monasteri padani e potere regio nei secoli IX-XI*

*Reinterpreting a complex relationship: Po Valley monasteries and royal power in the 9th-11th centuries*

## ABSTRACT

Ponendo al centro della ricerca lo studio dei beni fiscali e della loro gestione, il contributo propone una rilettura complessiva del rapporto fra i grandi monasteri regi e il regno, mettendo in discussione l'idea storiograficamente più consolidata

che interpreta la cessione di risorse fiscali ai monasteri quale segno di una debolezza strutturale e costante del potere regio. L'elaborazione di una visione dinamica della gestione delle risorse fiscali da parte dei re, che anche se cedute in piena proprietà ai cenobi, mantenevano una valenza pubblica funzionale, viene basata oltre che sulla sintesi di ricerche recenti anche sull'analisi di alcune *formulae* documentarie e di parti del *Libellus de imperatoria potestate*.

Focusing on the study of fiscal properties and their management, this contribution offers a comprehensive reassessment of the relationship between royal monasteries and the kingdom. It challenges the prevailing historiographical view that interprets the transfer of fiscal resources to monasteries as indicative of a structural and enduring weakness of royal power. The development of a dynamic perspective on the management of fiscal resources by kings—who, even when transferring full ownership to monasteries, ensured these assets retained a functional public value—is supported not only by synthesizing recent research but also through the analysis of select documentary *formulae* and sections of the *Libellus de imperatoria potestate*.

## KEYWORDS

regno italico, monasteri regi, beni fiscali, immunità, rendite fiscali

Kingdom of Italy, royal monasteries, fiscal assets, immunity, fiscal revenues